

**Organizzazione responsabile per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale**

**Regolamento d'esame**  
**per l'esame professionale superiore**  
**d'esperta fiscale e d'esperto fiscale**  
del 20. JUNI 2011

**Fonte di riferimento:**

**Organizzazione responsabile per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale**

c/o Kaufmännischer Verband Schweiz

Hans-Huber-Strasse 4

Postfach 1853

8027 Zürich

Telefon 044 283 45 56

Telefax 044 283 45 50

[steuerexperten@kvschweiz.ch](mailto:steuerexperten@kvschweiz.ch)

[www.examen.ch](http://www.examen.ch)

## Contenuto

1	Disposizioni generali .....	3
1.1	Scopo dell'esame.....	3
1.2	Organo responsabile.....	3
2	Organizzazione .....	4
2.1	Composizione della Commissione d'Esame.....	4
2.2	Compiti della Commissione d'esame .....	4
2.3	Notifica al pubblico / Vigilanza .....	4
3	Pubblicazione, Iscrizione, Ammissione, Spese.....	5
3.1	Pubblicazione.....	5
3.2	Iscrizione.....	5
3.3	Ammissione .....	5
3.4	Spese.....	6
4	Organizzazione dell'esami .....	7
4.1	Convocazione .....	7
4.2	Ritiro.....	7
4.3	Mancata ammissione ed esclusione.....	7
4.4	Sorveglianza degli esami, periti .....	8
4.5	Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note .....	8
5	Esame finale .....	8
5.1	Parti dell'esame .....	8
5.2	Esigenze d'esame.....	8
6	Valutazione e note.....	9
6.1	Disposizioni generali .....	9
6.2	Valutazione .....	9
6.3	Valore delle note .....	9
6.4	Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma .....	9
6.5	Ripetizione .....	10
7	Diploma, Titolo e procedura .....	10
7.1	Titolo e pubblicazione .....	10
7.2	Ritiro del diploma .....	10
7.3	Rimedi giuridici.....	10
8	Copertura delle spese d'esame .....	10
9	Disposizioni finali.....	11
9.1	Abrogazione del diritto previgente.....	11
9.2	Disposizioni transitorie .....	11
9.3	Entrata in vigore.....	11
10	Emissione e approvazione .....	11

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

## **1 Disposizioni generali**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Lo scopo dell'esame consiste nello stabilire se la candidata o il candidato sia in possesso dei requisiti e delle conoscenze di più alto livello per esercitare in maniera indipendente la professione di esperto fiscale diplomato.

Sono specialisti nel diritto fiscale e nella consulenza fiscale ed hanno conoscenze approfondite negli ambiti dell'economia aziendale e della giurisprudenza, vicini al diritto fiscale.

Rendono servizi in ambito della Tax Compliance per persone fisiche e giuridiche come anche per Gruppi per quanto riguarda la consulenza per transazioni specifiche e nell'ambito dei controlli. Lavorano sia per il contribuente quali indipendenti, quali impiegati di società fiduciarie o di studi legali oppure per le aziende stesse, oppure come esperti tecnici o quadri nelle Amministrazioni fiscali oppure nella Giustizia fiscale.

Hanno in particolare approfondite conoscenze in ambito di diritto fiscale e contabile, hanno conoscenze giuridiche e conoscenze contestuali nell'ambito dell'economia aziendale e politica. Oltre alle consolidate conoscenze tecniche, sono competenti nella consulenza e nella comunicazione, hanno competenze sociali e comprendono il contesto economico.

Sono fra l'altro in grado di

- compilare dichiarazioni fiscali per persone fisiche e giuridiche
- preparare e concludere accordi fiscali (Rulings) con le autorità fiscali
- sviluppare analisi relative ai fatti
- eseguire lavori di Due Diligences fiscali
- elaborare possibili varianti di pianificazione
- delineare conseguenze fiscali
- elaborare raccomandazioni
- coordinare con le esigenze della clientela
- preparare analisi dei rischi
- minimizzare i rischi fiscali
- sviluppare idee per l'ottimizzazione fiscale
- eseguire revisioni fiscali interne ed esterne
- collaborare in decisioni strategiche dal punto di vista fiscale

Mediante la formazione interdisciplinare in ambito fiscale, economico-aziendale e giuridico, sono in grado di fungere da anello di congiunzione tra le autorità ed il contribuente ma anche, all'interno di un'azienda, tra i dirigenti, l'organo di revisione ed i giuristi.

### **1.2 Organo responsabile**

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Organizzazione responsabile per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale (di seguito Organizzazione Responsabile) formata dalle seguenti organizzazioni:

- Camera Fiduciaria,
- Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA),
- Conferenza Fiscale Svizzera (CFS),
- FIDUCIARI | SUISSE,

- Associazione Svizzera Esperti Fiscali Diplomati (ASEFiD).

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2 Organizzazione**

### **2.1 Composizione della Commissione d'Esame**

2.11 Tutti i compiti che si riferiscono al rilascio del diploma sono assunti da una Commissione d'esame. La Commissione d'esame si compone di almeno 7 membri. Il/La presidente e i membri della Commissione d'esame sono designati dalla Organizzazione Responsabile per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale per un periodo di nomina di 2 anni.

2.12 La Commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/La presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della Commissione d'esame**

2.21 La Commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame con riserva di approvazione da parte dell'Organizzazione Responsabile e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento del diploma;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento periodico del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La Commissione d'esame può delegare compiti d'applicazione e amministrativi a certi membri della Commissione e compiti di gestione alla segreteria della Commissione d'esame. Essa emana un regolamento di competenze.

### **2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

### **3 Pubblicazione, Iscrizione, Ammissione, Spese**

#### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve quanto meno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

#### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'estratto del casellario giudiziale risalente, al massimo, ai 6 mesi precedenti.

#### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di uno dei seguenti certificati:
  - aa) attestato professionale federale quale fiduciaria o fiduciario;
  - bb) attestato professionale federale quale specialista in finanza e contabilità;
  - cc) diploma di economista aziendale di una scuola specializzata superiore svizzera i cui ciclo di formazione è riconosciuto dall'UFFT;
  - dd) laurea in economia aziendale oppure diritto economico presso una scuola universitaria professionale (Bachelor oppure Master consecutivo);
  - ee) laurea presso una facoltà universitaria svizzera di giurisprudenza o scienze economiche (Bachelor, Master consecutivo [risp. licenza o diploma] o dottorato);
  - ff) diploma federale quale esperta o esperto contabile;
  - gg) diploma federale quale esperta o esperto fiduciario;
  - hh) diploma federale quale esperto o esperta in finanza e controlling;
  - ii) altra formazione equivalente nazionale o internazionale.
- b) può vantare 4 anni di pratica professionale qualificata, che
  - aa) dev'essere stata svolta dopo la formazione di base indicata alla lettera a, e cioè dopo che i relativi esami siano stati superati completamente;
  - bb) dev' essere portata interamente a termine entro il 30 settembre dell'anno in cui sostiene l'esame;
  - cc) deve comprendere l'elaborazione di questioni fiscali complesse, specifiche del campo d'attività di una o di un consulente fiscale in un'azienda privata, o quale funzionario di un'amministrazione fiscale.;
  - dd) Un periodo minimo di 2 anni di tale pratica professionale deve riguardare il territorio della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;

- d) non ha nessuna iscrizione nel casellario giudiziale, la quale potrebbe sollevare dei dubbi sull'integrità della persona candidata, riguardo all'attività professionale quale esperto fiscale diplomato.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- fiscalità delle persone fisiche;
- fiscalità dell'azienda;
- diritto fiscale intercantonale e internazionale;
- imposta sul valore aggiunto;
- economia aziendale;
- diritto.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

Con un minimo di 24 punti ottenuti agli esami a modulo, risalenti a non più di 6 anni prima, la persona candidata può accedere all'esame finale, se complessivamente non più di un punto sotto il 4 viene compensato.

Se la persona candidata è dispensata da singoli moduli, il numero dei punti necessari si riduce di 4 punti per ogni modulo non sostenuto.

3.33 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

## **4 Organizzazione dell'esami**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 100 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco. L'esame verrà svolto in ognuna delle lingue ufficiali che sia stata scelta da un minimo di 5 candidati come lingua d'esame. Se in un anno un esame non dovesse essere tenuto in una particolare lingua ufficiale per mancanza di iscrizioni, sarà tenuta l'anno successivo, se almeno 2 candidati scelgono la stessa quale lingua d'esame.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti per le esame orale.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 2 settimane prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.
- Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la Commissione d'esame, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

**4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti partecipano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 Le perite o i periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del/la candidato/a oppure altre persone, in particolare docenti dei corsi di preparazione, che se si trovano in conflitto d'interesse. Il/la presidente della Commissione d'esame stabilisce in questi casi le/i sostitute/i perite o periti.

**4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 Le perite o i periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del/la candidato/a oppure altre persone, in particolare docenti dei corsi di preparazione, che se si trovano in conflitto d'interesse. Il/la presidente della Commissione d'esame stabilisce in questi casi le/i sostitute/i perite o periti.

**5 Esame finale****5.1 Parti dell'esame**

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e ha la seguente durata:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione	
1	Fiscalità	scritto	5 h	3
2	Economia aziendale	scritto	1.5 h	1
3	Diritto	scritto	1.5 h	1
4	Lavoro di diploma con colloquio	Lavoro libero orale	10 giorni 30 m	2
5	Fiscalità	orale	1 h	2
6	Breve presentazione	orale	15 m*)	1
		*) con 30m di preparazione		
		Totale esame scritti		8 h
		Totale esame orale		1 h 45m

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

**5.2 Esigenze d'esame**

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lettera a.

- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento

## **6 Valutazione e note**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di a diverse voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente è impartita conformemente al punto 6.3..
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma**

- 6.41 L'esame finale è superato se:
- a) la persona candidata ottiene almeno la nota complessiva del 4.0
  - b) non più di 2 punti sotto il 4 vengono computati. Per la determinazione delle note inferiori al 4 vengono valutate le parti d'esame ponderate conformemente al punto 5.11.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La Commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La Commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno quanto meno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
  - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
  - c) il superamento o meno dell'esame finale;
  - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

## **6.5 Ripetizione**

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 Gli esami di ripetizione si riferiscono a tutte le parti d'esame con eccezione del lavoro di diploma con colloquio quando sia stata ottenuta una nota uguale o superiore a 5.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

## **7 Diploma, Titolo e procedura**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della Commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore o della direttrice dell'UFFT e del/della presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **diplomierter Steuerexperte / diplomierte Steuerexpertin**
  - **expert fiscal diplômé / experte fiscal diplômée**
  - **esperto fiscale diplomato / esperta fiscale diplomata**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula Tax Expert with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training.

- 7.13 I nomi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

### **7.2 Ritiro del diploma**

- 7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della Commissione d'esame concernente l'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8 Copertura delle spese d'esame**

- 8.1 L'Organizzazione responsabile per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale fissa, su proposta della Commissione d'esame, fissa il montante delle indennità versate ai membri della commissione d'esame e ai periti.

- 8.2 L' Organizzazione responsabile per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la Commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 Disposizioni finali**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 29 giugno 2006 concernente l'esame professionale superiore d'esperto fiscale è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

- 9.21 Per l'esame finale del 2010 troverà applicazione il regolamento d'esame finora vigente.
- 9.22 Il primo esame finale secondo il presente regolamento d'esame si terrà nel 2012.
- 9.23 Ripetenti secondo il regolamento d'esame del 29 giugno 2006 finora vigente avranno l'opportunità di ripetere l'esame negli anni 2013 e 2014.
- 9.24 Ripetenti avranno la possibilità di dare l'esame secondo il nuovo regolamento a partire dal 2012. La ripetizione si riferisce a tutte le parti d'esame con eccezione del lavoro di diploma con colloquio, quando sia stata ottenuta una nota uguale o superiore a 5.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

## **10 Emissione e approvazione**

Berna, 25 novembre 2009

Organizzazione responsabile per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale

Prof. Dr. Pierre-Marie Glauser, Presidente

Jörg Ochsenbein, Segretario

Il presente regolamento è approvato.  
Berna,

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia  
La direttrice:

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold